

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.**

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 110/CGF (2012/2013)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 13 dicembre 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

### **I° COLLEGIO**

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Marco Lipari, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1) RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. MAURIZIO STIRPE, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO SRL;**
- **AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO L.N.D. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (NOTA N.1179/516PF11-12/SP/BLP DEL 6.9.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 19.11.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **2) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. LUCIANO CORRADI;**
- **AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER L'OPERATO ASCRITTO AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE,, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 E 6 ULTIMO PERIODO, C.G.S., NONCHÉ IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMA 1, REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 1179/516PF11-12/SP/BLP DEL 6.9.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 19.11.2012)**

La C.G.F. accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.r.l. di Salerno, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Prof. Francesco Delfini, Dott. Marco Lipari, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **3) RICORSO DEL TRAPANI CALCIO S.R.L AVVERSO LE SANZIONI:**

**- INIBIZIONE DI MESI 8 AL SIG. ODDO ANDREA ED AMMENDA DI €2.500,00;**  
**- AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER L'OPERATO ASCRITTO AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE GENERALI FISSATE IN MATERIA DI TESSERA DEL TIFOSO IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, N. 1, E 1, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 9130/413 PF11-12/AM/MA DEL 19.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 22.11.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Trapani Calcio S.r.l. di Trapani, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## III° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Roberto Caponigro, Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **4) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:**

**- SQUALIFICA DI GIORNI 30 AL SIG. FRANCESCO RUSSO;**  
**- SQUALIFICA PER 45 GIORNI AL SIG. DANIELE SCARTOZZI;**  
**INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 94 N.O.I.F. E DALL'ART. 8, COMMA 6, C.G.S.; NOTA N. 1214/1733PF09-10/AM/MA DEL 7.9.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40 del 20.11.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

### **5) RICORSO DEL DOTT. CARPEGGIANI BRUNO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI:**

**- SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER GIORNI 15;**  
**- AMMENDA DI €2.500,00,**  
**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 12, COMMI 1 E 2, REGOLAMENTO AGENTI IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO 2007 AL 7 APRILE 2010, NONCHÉ ALL'ART. 93, COMMA 1, N.O.I.F. (NOTA N. 1214/1733PF09-10/AM/MA DEL 7.9.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 20.11.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Carpeggiani Bruno, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DELL’A.C. BELLARIA IGEA MARINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BERNACCI MARCO SEGUIDO GARA A.C. BELLARIA IGEA MARINA/MANTOVA DEL 25.11.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 76/DIV del 27.11.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Bellaria Igea Marina di Bellaria Igea Marina (Rimini). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DEL SIG. LERDA FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SEGUIDO GARA LECCE/SUDTIROL DEL 9.12.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 82/DIV dell’11.12.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Lerda Franco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 13 dicembre 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete